



esercitata in forza dei seguenti titoli:

- Licenza di pubblico esercizio rilasciata dal Comune di Livorno ai sensi delle (allora vigenti) norme degli articoli 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e sue modifiche; 152 e seguenti del relativo Regolamento; 3 della Legge 14 ottobre 1974 numero 54 e 19 numeri 7 ed 8 del D.P.R. 24 luglio 1977 numero 616, numero 289 E.P / 1266 E.P. dell'anno 1985;
- Autorizzazioni sanitarie numeri 9.102 del 7 marzo 1986 e 451 del 23 maggio 1986, parimenti rilasciate dal comune di Livorno e
- tutti gli altri titoli amministrativi comunque posseduti dal signor _____ per l'esercizio della attività;

B. che l'azienda di cui in parola (in seguito, l'"Azienda" o l'"Azienda affittata") è libera da oneri e impegni contrattuali, gravami, non è oggetto di prelazione e il Concedente ne ha la piena e libera disponibilità, anche sotto il punto di vista della legge sul diritto di famiglia, essendo egli coniugato in separazione dei beni con il proprio coniuge;

C. che l'attività di cui in parola e meglio descritta al punto A è attualmente esercitata nei locali ad uso commerciale ubicati in Livorno, Frazione Antignano, Via del Littorale n.103, distinti attualmente al Catasto dei Fabbricati del comune di Livorno al foglio 78, particella 31, sub. 607, categoria C/1, goduti dal Concedente in forza di contratto di locazione in origine stipulato con i proprietari di tali locali, signori _____

e _____, il tutto come sarà meglio specificato nel dispositivo del presente Contratto;

D. che il Concedente si trova in una situazione di dissesto patrimoniale ed economico-finanziario qualificabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in seguito, in breve, anche "CCII") e, ai sensi dell'art. 121 CCII, è soggetto sottoponibile a liquidazione giudiziale in quanto imprenditore commerciale sopra-soglia atteso che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), CCII;

E. che il Concedente, stante l'entità dell'esposizione debitoria e atteso che, dopo aver attentamente esplorato le soluzioni possibili per la soluzione della crisi, è divenuto alla conclusione che non vi sono le condizioni per intraprendere un percorso di risanamento ai sensi degli articoli 12 e seguenti CCII o per accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al Titolo IV dello stesso CCII, è divenuto alla conclusione di procedere, subito dopo la stipula del presente Contratto, compatibilmente ai tempi tecnici strettamente necessari, alla presentazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII, di una domanda in proprio



di liquidazione giudiziale, con le modalità e le forme previste dall'art. 40 CCII;

F. che nella prospettiva di cui precedente punto E, il Concedente è venuto alla determinazione di dar luogo all'affitto della propria Azienda, già prima del deposito del ricorso per l'apertura della procedura giudiziale, ciò al fine di evitare una dispersione dei valori aziendali, di preservarne, per il tramite della continuità aziendale seppure in forma indiretta, il valore dell'avviamento e la forza lavoro in essa impegnata costituita da 9 (nove) dipendenti (essendosi resi tutti disponibili a proseguire il rapporto di lavoro con l'Affittuaria) e per questa via, più generale, di garantire una migliore e più efficace tutela degli interessi del ceto creditorio;

G. che la determinazione di cui sopra è maturata nella consapevolezza, da un lato, che la mancata attuazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui all'art. 211 CCII, in effetti assai improbabile nel caso di specie per le caratteristiche dell'attività aziendale di cui trattasi, e con essa la repentina interruzione dell'attività produrrebbe certamente un danno irreparabile alla continuità aziendale e alla salvaguardia degli attuali posti di lavoro subordinato e, quindi, alla possibilità che l'Azienda, nel contesto della futura procedura concorsuale, possa essere ceduta come complesso di beni organizzati in condizioni di funzionamento e non in forma atomistica; dall'altro lato, che, anche laddove l'esercizio provvisorio fosse disposto, non vi sarebbe garanzia alcuna, proprio per la specificità dell'attività di cui trattasi e le modalità con le quali essa è stata nel tempo organizzata, che tale forma di conduzione provvisoria dell'attività sarebbe in grado di preservare il valore dell'avviamento, conservare i livelli occupazionali e tutelare nel modo più efficace l'interesse del ceto creditorio;

H. che l'affitto dell'Azienda si profila, quindi, certamente funzionale e prodromico al mantenimento in esercizio della stessa, anche in vista della sua futura cessione unitaria, senza dubbio preferibile nell'interesse dei creditori rispetto a una cessione atomistica dei beni costituenti il patrimoniale aziendale, alla conservazione del valore dell'avviamento e alla tutela dei dipendenti, atteso che una cessione disgregata comporterebbe, al contrario, la perdita integrale del valore dell'avviamento e la impossibilità di perseguire strategie di realizzo volte a tutelare anche la salvaguardia dei livelli occupazionali;

I. che l'Affittuaria, per suo conto, ha interesse a stipulare un contratto di affitto d'azienda, avente ad oggetto l'Azienda del Concedente, sia pure temporaneamente, in previsione delle determinazioni che assumeranno al riguardo gli organi della futura procedura concorsuale, nella prospettiva di rendersene acquirente, all'esito della eventuale partecipazione a una procedura competitiva, ma con piena disponibilità a





riconsegnare immediatamente l'Azienda, vuoi su richiesta del Curatore, vuoi in conseguenza dell'assegnazione a un diverso acquirente;

J. che in questa ottica, il Concedente e l'Affittuaria hanno reputato necessario l'inserimento nel presente Contratto specifiche clausole volte a rendere gli organi della procedura concorsuale liberi di assumere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, le proprie determinazioni riguardo alla sorte dell'Azienda affittata senza nocumento alcuno per l'interesse del ceto creditorio, cui, anzi, l'affitto dell'Azienda è preordinato;

K. che dal perimetro del compendio aziendale oggetto del presente Contratto sono state escluse le rimanenze di magazzino (per materie prime e merci) risultanti alla data di efficacia dello stesso: il motivo è da ricercarsi nella finalità di evitare le complesse problematiche di gestione sul piano contabile e fiscale dell'operazione, ben note alla prassi, che si determinano ove, invece, le rimanenze siano ricomprese nell'Azienda affittata (a maggior ragione ove si consideri il futuro instaurarsi di una di una procedura concorsuale) e il valore scarsamente significativo delle stesse; la modalità di gestione di tali rimanenze infra descritta (articolo 2 punti 2.5.-2.6.) è improntata, nel solco di una gestione più semplice dell'operazione, avendo riguardo alla miglior tutela del ceto creditorio.

Tutto ciò premesso e dichiarato,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Premesse e interpretazione

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Nel presente Contratto, la presenza di un indice, la suddivisione in clausole, articoli, paragrafi e sezioni, così come l'inserimento di titoli per distinguere ciascuna clausola o articolo, hanno soltanto il fine di facilitarne la lettura e la consultazione e non hanno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso.

1.3. Il presente contratto e le sue disposizioni devono essere interpretati in modo corretto e conforme alla legge, con esclusione tuttavia della regola interpretativa di cui all'art. 1370 c.c., avendo le Parti che lo sottoscrivono contribuito in modo paritario alla definizione del suo contenuto e alla sua redazione.

Articolo 2 - Oggetto del contratto e definizione del perimetro del compendio aziendale

2.1. Ai termini e condizioni di seguito convenuti, concede in affitto alla società S.R.L., che, a mezzo della sua Amministratrice, accetta, l'Azienda inerente allo svolgimento delle attività di cui alla lettera A) delle premesse.

2.2. In particolare, compongono l'Azienda affittata:



(a) le attrezzature, i macchinari e gli altri beni materiali **ammortizzabili funzionali all'esercizio dell'attività, quali tutte indicate nell'inventario che, redatto e predisposto dal Concedente e sottoscritto da entrambe le Parti, è allegato al presente contratto sotto la lettera "A"**);

(b) il marchio aziendale non registrato consistente nella denominazione "Pizzeria", a valere quale segno distintivo;

(c) **l'avviamento commerciale rappresentato, in specie, dalle competenze sviluppate dal Concedente nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e dai proficui e consolidati rapporti intrattenuti, nel tempo, con la clientela.**

Pertengono altresì all'azienda affittata le certificazioni e le autorizzazioni amministrative così come emesse dalle autorità, **necessarie o anche soltanto utili ai fini dell'esercizio dell'attività aziendale, quali riportate in premessa alla lettera A) e, comunque, tutte quelle afferenti in qualsiasi modo all'attività aziendale;**

2.3. Sono, invece, esclusi dall'Azienda affittata, per convenzionale pattuizione delle Parti:

(a) qualsiasi rapporto creditorio, credito, attività o sopravvenienza attiva di qualsiasi genere e per qualsiasi titolo o causa, sorti anteriormente alla data di efficacia del presente Contratto così come individuata nel successivo Articolo 6), come meglio specificato nel successivo Articolo 3);

(b) qualsiasi rapporto debitorio, debito, passività o sopravvenienza passiva di qualsiasi genere e per qualsiasi titolo o causa, sorti anteriormente alla data di efficacia del presente Contratto così come individuata nel successivo Articolo 6) o che, se sorti successivamente, traggono causa da atti o fatti verificatisi anteriormente alla predetta, come meglio specificato nel successivo Articolo 3;

(c) le rimanenze di materie prime, prodotti finiti e merci risultanti alla data di efficacia del presente Contratto così come individuata nel successivo Articolo 6), come già anticipato alla lettera K) delle premesse.

2.4. Le rimanenze di magazzino di cui alla lettera (c) del precedente punto 2.3., pur non rientranti nel perimetro dell'Azienda affittata, sono descritte e opportunamente valorizzate nell'apposito inventario che, redatto dal Concedente e sottoscritto da entrambe le Parti, viene allegato al presente Contratto sotto la lettera "B".

2.5. Le rimanenze di magazzino, così come risultanti dall'Allegato B, sono oggetto di separata cessione dal Concedente all'Affittuaria, contestualmente alla stipula del presente Contratto, per un corrispettivo pari al valore complessivo delle stesse così come risultante dall'inventario di cui all'Allegato "B", aumentato di Iva come per legge. A fronte di tale cessione, l'Affittuaria provvede all'immediato pagamento a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 2900819423 -



08 emesso in data 12 maggio 2025 dal Banco BPM S.p.a. Filiale di Livorno Antignano all'ordine del Concedente, che il Concedente medesimo si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, a depositare presso la Cancelleria delle procedure concorsuali del tribunale di Livorno contestualmente al deposito del ricorso di cui all'art. 40 CCII finalizzato ad ottenere l'apertura a proprio carico della procedura di liquidazione giudiziale di cui agli articoli 121 ss. CCII, affinché tale somma possa essere messa nella immediata disponibilità del Curatore di tale procedura non appena nominato.

Articolo 3 - Successione nei debiti e crediti (esclusione)

3.1. L'Affittuaria non subentrerà né nei crediti, né nei debiti, di qualsiasi genere e natura, relativi all'Azienda, sorti anteriormente alla data di decorrenza dell'affitto o che traggono la loro causa da fatti o atti verificatisi anteriormente a questa stessa data.

3.2. Tutti i crediti e i debiti di qualsiasi natura (anche fiscale e contributiva), e più in generale tutte le attività e passività, relativa all'Azienda, sorti anteriormente alla data di decorrenza dell'affitto, rimarranno pertanto a favore e a carico del Concedente.

Articolo 4 - Subingresso nei contratti

4.1. Per effetto del presente Contratto, l'Affittuaria subentra, ai sensi dell'art. 2558 Codice civile, in tutti i contratti di qualsiasi tipo stipulati per l'esercizio dell'azienda che siano ancora in corso, non aventi carattere personale, contratti ben noti all'Affittuaria, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) i contratti in forza dei quali sono somministrate al Concedente le utenze di ogni genere e natura (energia elettrica, acqua, gas, telefono);

(b) il contratto di locazione in forza del quale il Concedente ha il godimento dell'immobile a uso commerciale, ubicato in Livorno, Via del Littorale n. 103 descritto alla lettera C) della premessa - contratto concluso in origine fra il Concedente stesso e i prima citati signori

2 settembre 1966), con scrittura privata del primo gennaio 2007, registrato all'Agenzia Entrate il 15 gennaio 2007, serie 3, n. 000299, con efficacia di anni 6 (sei) tacitamente rinnovabili di sei in sei, e così corrente in regime di proroga e con scadenza al 31 dicembre 2025, ma tacitamente rinnovabile ai sensi di legge, di cui si allega copia fotostatica semplice, firmata dalle parti, al presente Contratto sotto la lettera "C".

4.2. Il Concedente si impegna a comunicare con tempestività, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni da oggi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, l'avvenuto



perfezionamento del presente Contratto ai soggetti interessati e a fare quanto nella sua disponibilità al fine di agevolare **la prosecuzione dei rapporti contrattuali con l'affittuaria.**

4.3. **L'Affittuaria esonera, tuttavia, il Concedente da ogni responsabilità derivante dall'eventuale recesso per giusta causa dei terzi che dovessero esercitare la facoltà prevista dall'art. 2558, comma 2, Codice civile.**

4.4. Con particolare riguardo al contratto di locazione di cui al precedente punto 4.1., il Concedente dichiara che:

(a) il contratto di locazione in copia allegato a questo atto sotto la lettera "C" è ancora esistente e pienamente efficace, non essendo state comunicate disdette da alcuna delle parti di tale contratto;

(b) nei rapporti fra le parti contraenti egli resterà unico **responsabile verso i proprietari dell'immobile signori**

per gli eventuali canoni dovuti dalla data di stipulazione e fino alla data di efficacia del presente Contratto eventualmente non pagati;

(c) **giusto il disposto dell'art. 36, Legge 27 luglio 1978, n. 392, per effetto dell'Affitto d'azienda di cui al presente Contratto, l'Affittuaria subentra automaticamente nel suddetto contratto di locazione.**

4.5. Operando ai sensi del richiamato art. 36 della Legge n. **392/1978, il subentro automatico dell'Affittuaria nel contratto di locazione in essere, il Concedente si obbliga a darne tempestiva comunicazione, in deroga alla generale previsione del punto 4.2., non oltre 15 (quindici) giorni da oggi, ai proprietari dell'immobile signori**

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

4.6. Per quanto occorrer possa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 le parti precisano che il fondo in cui corre l'attività, individuato originariamente e nel contratto di locazione come rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 78, particella 31, sub, 2, è oggi individuato con il sub. 607 della medesima particella.

Articolo 5 - Rapporti di lavoro subordinato e passività relative

5.1. **Ai sensi dell'art. 2112 Codice civile, l'Affittuaria, con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto, subentrerà nei rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti in forza al Concedente indicati nominativamente nell'elenco che si allega al presente Contratto sotto la lettera "D" (di seguito, i "Dipendenti trasferiti"). Nell'elenco sono riportati, per ciascun lavoratore: i dati anagrafici completi; l'inquadramento, la mansione e il livello retributivo; i crediti vantati nei confronti del Concedente a titolo di eventuali retribuzioni non corrisposte, ferie, permessi, fondo ferie,**



ROL e trattamento di fine rapporto maturati fino alla data di efficacia del presente Contratto e non ancora corrisposti.



5.2. Riguardo alle passività relative ai rapporti di lavoro subordinato, le Parti convengono quanto segue:

(a) i debiti per varia natura (per retribuzioni non corrisposte, ferie, permessi, fondo ratei, ROL e trattamento di fine rapporto) nei confronti dei Dipendenti trasferiti maturati alla data di efficacia del presente Contratto e non ancora corrisposti, rimarranno, tra le Parti, a carico esclusivo del Concedente; così come resteranno unicamente a carico del Concedente i debiti di varia natura maturati alla suddetta data e non ancora corrisposti nei confronti dei dipendenti diversi dai Dipendenti trasferiti e non più in forza presso il Concedente medesimo;

(b) nel caso in cui, durante la durata dell'affitto, l'Affittuaria, per effetto della responsabilità solidale di cui all'art. 2112 Codice civile si trovi a dover corrispondere somme a fronte di uno o più dei debiti di cui al precedente punto (a) nei confronti dei Dipendenti trasferiti, anche per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, la medesima si surrogherà nei relativi crediti privilegiati verso il Concedente, con facoltà di compensazione, per corrispondenti importi, e nei limiti di legge, con il debito per i canoni di affitto d'azienda di cui al successivo art. 7 del presente Contratto restando creditrice verso il Concedente, con il suddetto rango, per la parte del proprio credito incapiente rispetto ai canoni di affitto;

(c) per converso, nei rapporti tra le Parti dovranno intendersi di esclusiva competenza dell'Affittuaria, restando quindi a suo unico carico, i debiti per varia natura verso i Dipendenti trasferiti, inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, che matureranno nel corso della durata dell'affitto, senza che alcuna rivalsa o meccanismo di solidarietà passiva possa operare nei confronti del Concedente;

(d) pertanto, in caso di retrocessione dell'Azienda dall'Affittuaria alla liquidazione giudiziale del Concedente per la cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti del presente Contratto, (per il contestuale trasferimento dell'Azienda al soggetto (se diverso dall'Affittuaria) che ne risulterà definitivamente aggiudicatario all'esito dello svolgimento di idonea procedura competitiva o per il concomitante verificarsi di entrambe queste due situazioni), i debiti verso i Dipendenti trasferiti che matureranno nel corso della durata dell'affitto, inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, in virtù del congiunto disposto degli articoli 184, comma 2 e 212, comma 6, CCII, resteranno unicamente a carico dell'Affittuaria, atteso che il richiamato art. 212, comma 6, prevede esplicitamente che la retrocessione alla liquidazione giudiziale dell'Azienda affittata avviene in deroga a quanto previsto dagli articoli 2212 e 2560 Codice civile.





5.3. Le Parti convengono altresì che, anche al fine del corretto operare delle clausole di cui sopra, a valere soltanto nei loro rapporti interni e fermo restando il disposto dell'art. 2112 Codice civile in materia di solidarietà passiva tra Concedente e Affittuaria, ciascuna di esse si accollì, in modo proporzionale al tempo per il quale ciascun lavoratore sia stato assunto alle proprie dipendenze (e pertanto per il Concedente fino alla data di efficacia del presente Contratto), il peso del debito per le indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'affitto d'azienda.

Articolo 6 - Durata, effetti, cessazione e rinunzie dell'Affittuaria

6.1. L'affitto avrà durata annuale a decorrere dal 14 (quattordici) maggio 2025 (duemilaventicinque) (in precedenza e in seguito citata quale "data di efficacia del presente contratto") e, alla scadenza, si intenderà prorogato per ugual periodo di tempo, salvo che intervenga la disdetta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza.

6.2. L'Affittuaria sarà quindi immessa nella detenzione dell'Azienda con decorrenza dalle 0,01 (zero zero uno) del giorno 14 (quattordici) maggio 2025 (duemilaventicinque), sicché da questo momento decorreranno tutti gli effetti attivi e passivi dell'affitto e avrà inizio l'effettivo godimento dell'Azienda da parte dell'Affittuaria, che assumerà conseguentemente l'esclusiva responsabilità per l'attività successivamente svolta mediante il suo esercizio.

6.3. In ogni caso, e, quindi, anche in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 6.1., l'Affitto perderà i propri effetti, e dovrà intendersi risolto, alla data di stipula del contratto di trasferimento dell'Azienda nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale cui sarà sottoposto il Concedente, con la precisazione che l'Affittuaria si impegna a riconsegnare immediatamente l'Azienda al Curatore qualora questi decida di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 184, comma 1, CCII ovvero per il suo contestuale trasferimento al soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo della procedura competitiva che sarà svolta per la vendita dell'Azienda, qualora all'esito di tale procedura l'Affittuaria non ne risulti aggiudicataria.

6.4. Inoltre, in linea con quanto esposto nel punto J delle premesse, le Parti convengono che:

(a) mentre il Curatore potrà, anche in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 6.1., recedere dal presente Contratto con i termini e le modalità previsti dall'art. 184, comma 1, CCII, l'Affittuaria, sin da ora e per l'ipotesi di apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico del Concedente, rinuncia a valersi della facoltà di recesso in danno della curatela, obbligandosi a proseguire nell'affitto



secondo le regole di durata dello stesso previste nel precedente punto 6.1.;

(b) verificandosi l'ipotesi di cui al precedente punto (a), ovvero che il Curatore eserciti la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 184, comma 1, CCII, l'Affittuaria rinuncia fin d'ora ed espressamente a qualsiasi risarcimento del danno o indennizzo di sorta, nonché all'equo indennizzo di cui all'art. 184, comma 1, CCII.

Articolo 7 - Corrispettivo e pagamento

7.1. In considerazione della consistenza dell'Azienda e delle finalità dell'affitto, il corrispettivo per l'affitto dell'Azienda, è pattuito e determinato, su base annuale, per il primo anno di durata, nell'importo di euro 18.000,00 (diciottomila Euro e zero centesimi) annui, da corrispondersi, in rate mensili anticipate di euro 1.500,00 (millecinquecento Euro e zero centesimi) entro il giorno 10 (dieci) del mese di riferimento, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla futura procedura di liquidazione i cui estremi saranno successivamente comunicati dal Curatore non appena avrà provveduto alla relativa apertura, fatta eccezione per quanto si dirà nel punto successivo per il canone relativo al primo mese di durata dell'affitto e, più in generale, per i canoni successivi al primo fino all'apertura della liquidazione giudiziale. Il pagamento delle rate mensili di affitto non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese o eccezioni dell'Affittuaria, di qualsiasi specie o natura.

7.2. Il primo canone mensile di durata dell'affitto, ossia quello relativo al mese di maggio, da corrispondersi per intero sebbene la decorrenza sia dal giorno 14 maggio 2025, viene invece pagato mediante assegno circolare non trasferibile n. 2900819422 - 07 emesso in data 12 maggio 2025 dal Banco BPM S.p.a. Filiale di Livorno Antignano all'ordine del Concedente, che il Concedente medesimo si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, a depositare, unitamente all'assegno circolare di cui al precedente punto 2.5., presso la Cancelleria delle procedure concorsuali del tribunale di Livorno contestualmente al deposito del ricorso di cui all'art. 40 CCII finalizzato ad ottenere l'apertura a proprio carico della procedura di liquidazione giudiziale di cui agli articoli 121 ss. CCII, affinché tale somma possa essere messa nella immediata disponibilità del Curatore di tale procedura non appena nominato. Ove l'apertura della liquidazione giudiziale intervenga oltre il primo mese di durata dell'affitto, i canoni che matureranno per i mesi successivi e fino al momento dell'apertura di tale procedura, saranno corrisposti sempre a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al Concedente che, con la sottoscrizione del presente atto, pure si obbliga a depositare presso la cancelleria delle procedure concorsuali del tribunale di Livorno, affinché anche queste somme possano essere messe nella immediata disponibilità del Curatore non ap-

pena nominato.

7.3. A decorrere dall'inizio del secondo anno di durata dell'affitto, ove intervenga il rinnovo della durata dello stesso, il canone annuo di cui al precedente punto 7.1. sarà aggiornato annualmente e automaticamente in misura corrispondente all'integrale variazione percentuale dell'Indice ISTAT, riferita all'anno precedente, con applicazione di volta in volta, come base di riferimento, dell'ultimo canone corrisposto.

7.4. Oltre al canone di affitto saranno a carico dell'Affittuaria tutte le spese e gli oneri accessori inerenti all'Azienda, di natura ordinaria, strettamente collegati all'operatività dell'Azienda medesima.

7.5. Salvo e impregiudicato quanto disposto all'Articolo 16 del presente Contratto, il mancato rispetto del termine per il pagamento del canone comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'obbligo dell'Affittuaria di corrispondere al Concedente gli interessi di mora sulle somme dovute, calcolati al tasso corrispondente a quello legale maggiorato di cinque punti, in ragione di anno, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7.6. L'Affittuaria, laddove dovesse rendersi definitiva aggiudicataria dell'Azienda all'esito della procedura competitiva che sarà svolta nel contesto della liquidazione giudiziale per addivenire alla relativa cessione, non potrà vantare diritto o pretesa alcuna circa la possibilità di imputare a riduzione del prezzo di aggiudicazione i canoni di affitto nel frattempo versati.

Articolo 8 - Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di vendita giudiziale

8.1. L'Affittuaria manifesta sin d'ora il proprio interesse a partecipare alla procedura di vendita competitiva dell'Azienda che si svolgerà nel contesto della futura liquidazione giudiziale, in ragione del valore che alla stessa sarà attribuito e al prezzo-base che ne conseguirà, confermando tale interesse anche per l'ipotesi in cui la vendita dell'Azienda dovesse prevedere il subentro nei rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento della stessa dalla liquidazione giudiziale all'aggiudicatario definitivo della procedura competitiva e la deroga al disposto dell'art. 191 CCII, per effetto del quale, in virtù del richiamo in esso contenuto all'art. 47, comma 5-bis, legge 29 dicembre 1990, n. 428, nelle procedure di liquidazione giudiziale non si applica l'art. 2112, comma 2, Codice civile.

Articolo 9 - Garanzie del Concedente e obblighi delle Parti

9.1. Il Concedente, con effetto dalla data di decorrenza degli effetti del presente contratto, garantisce all'Affittuaria che:

(a) quanto ai beni materiali di cui alla lettera (a) del punto 2.2. del presente Contratto:



(i) dispone del potere di trasferirne legittimamente **all'Affittuaria la detenzione e/o il godimento, con facoltà di farne uso ai fini dell'utilizzo dell'Azienda per l'esercizio della sua attività d'impresa, e**

(ii) alla data di decorrenza degli effetti del presente Contratto non esistono né esisteranno diritti e/ pretese di terzi tali da impedirne il pacifico utilizzo nel corso della durata **dell'affitto;**

(b) quanto ai contratti di lavoro dei Dipendenti trasferiti:

(i) i relativi inquadramenti e trattamenti retributivi sono **esclusivamente quelli indicati nell'Allegato "D"** e che tali dipendenti sono stati tutti assunti in conformità alle norme di legge;

(ii) i debiti verso i Dipendenti trasferiti a titolo di eventuali retribuzioni non corrisposte, ferie, permessi, fondo ratei, ROL e trattamento di fine rapporto maturati fino alla data di efficacia del presente Contratto e non ancora corrisposti **sono esclusivamente quelli risultanti dall'Allegato "D";**

(iii) i Dipendenti trasferiti sono in regola con tutti gli adempimenti normativi cui gli stessi debbano sottostare anche in termini di visite mediche obbligatorie o altre prescrizioni a loro carico in materia sanitaria;

(iv) non esistono terzi, diversi dai Dipendenti trasferiti attualmente a libro paga del Concedente, che abbiano rapporti in vigore con il Concedente ovvero che abbiano reso servizi presso il Concedente in base a rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato e che, per le modalità con cui tali servizi sono stati resi o per accordi con il Concedente, abbiano **titolo per reclamare nei confronti dell'Affittuaria per il riconoscimento della qualità di lavoratore subordinato, nonché pretese creditorie connesse a tale qualità;**

(c) non vi sono giudizi e/o controversie civili, penali, amministrativi, tributari pendenti, in sede ordinaria, speciale o arbitrale o minacciati, relativi a rapporti facenti parte dell'Azienda, né, per quanto a conoscenza del Concedente, secondo qualificata diligenza, si sono verificati fatti o eventi o sono state adottate condotte che possano dare luogo a giudizi e/o controversie in relazione ai rapporti ed alle attività relativi all'Azienda;

(d) il Concedente è dotato di tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni ed i provvedimenti abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per lo svolgimento dell'attività e si obbliga ad agevolarne la volturazione che fosse necessaria in capo all'Affittuaria. Per quanto a conoscenza del Concedente, alla data di decorrenza degli effetti del presente Contratto, non sono in corso azioni o procedimenti di revoca, di modifica o comunque di limitazione dei permessi amministrativi ed autorizzazioni in forza dei quali l'attività aziendale è esercitata e lo stesso non è, né può ragionevolmente essere, a conoscenza di fatti o circostanze



che possano determinare tali azioni o procedimenti.

9.2. Le Parti prendono atto e accettano che l'Azienda, fatta eccezione per i debiti verso i dipendenti trasferiti in dipendenza della solidarietà di cui all'articolo 2112 Codice civile, non comprende debiti, oneri, impegni, responsabilità, carichi e sopravvenienze passive di qualsiasi genere di cui l'affittuaria debba rispondere, sorti anteriormente alla data di decorrenza degli effetti del presente Contratto o che, anche se intervenuti successivamente a tale data, traggano origine da atti o fatti verificatisi anteriormente.

A tale riguardo il concedente si impegna a manlevare e indennizzare l'Affittuaria da qualsiasi predetto debito, onere, impegno, responsabilità, carico e sopravvenienza passiva di qualsiasi genere relativi all'Azienda, sorti anteriormente alla data di ricorrenza degli effetti del presente Contratto che, sebbene intervenuti successivamente, traggano origine da atti o fatti verificatisi anteriormente per il caso in cui l'Affittuaria per qualsiasi ragione fosse tenuta a rispondere.

Articolo 10 - Manutenzione dei beni e ammortamenti

10.1. L'Affittuaria, conseguita la detenzione dell'Azienda, sarà tenuta a controllare con scrupolo e diligenza, periodicamente e a proprie spese, lo stato di conservazione dei beni materiali che compongono l'Azienda di cui alla lettera (a) del punto 2.2. del presente Contratto, nonché a denunciare al Concedente ogni e qualsiasi circostanza che comporti l'effettuazione di lavori manutentivi di natura straordinaria o ordinaria su tali beni.

10.2. Nei rapporti fra le Parti, l'Affittuaria si obbliga a provvedere o a far provvedere alle manutenzioni ordinarie che abbiano ad oggetto i beni materiali di cui alla lettera del punto 2.2 del presente Contratto nel più breve tempo ragionevolmente possibile facendosi carico a propria cura e spese delle operazioni di conservazione e manutenzione o riparazione necessarie per conservare tali cespiti in stato di efficienza, salvo ovviamente il loro normale deperimento d'uso.

10.3. L'Affittuaria dovrà procedere a qualsiasi intervento manutentivo ordinario, senza necessità di preventivo consenso da parte del concedente. Per gli interventi manutentivi straordinari sarà invece responsabile il Concedente.

10.4. In conseguenza di quanto stabilito nel precedente punto 10.1., gli ammortamenti dei beni materiali di cui alla lettera (a) del punto 2.2. del presente Contratto, nonché di ogni altro bene suscettibile di ammortamento facente parte dell'Azienda faranno carico all'Affittuaria.

Articolo 11 - Gestione dell'Azienda e poteri di ispezione del Concedente

11.1. L'affittuaria sarà tenuta a gestire l'Azienda affittata in modo diligente e in conformità a quanto previsto nel presente Contratto, senza modificarne la destinazione nonché mantenendola con cura e ordine, a tal fine compiendo ogni attivi-



tà necessaria o utile affinché possa esserne mantenuta l'efficienza, la struttura e l'organizzazione, e la stessa possa quindi essere riconsegnata alla scadenza del presente Contratto o comunque all'anticipata cessazione dello stesso, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta, salvo gli interventi di cui all'articolo 10 e salvo il normale deperimento d'uso.

11.2. L'Affittuaria si obbliga a gestire l'Azienda senza mutarne la destinazione economica nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente nazionale e comunitaria (anche in materia lavoristica e previdenziale, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale).

11.3. A tale riguardo, l'Affittuaria dichiara di possedere tutti i requisiti necessari per gestire l'Azienda e si impegna a custodire tutti i beni di cui essa si compone e a preservarne funzionalità e organizzazione. **In specie, l'Affittuaria si impegna a mantenere in condizioni di efficienza l'organizzazione produttiva, commerciale e amministrativa dell'Azienda, cercando anche di migliorarne e incrementarne la produttività con i mezzi che riterrà più efficaci, senza che, comunque, l'Affittuaria, alla cessazione del presente Contratto possa pretendere alcun corrispettivo per l'incremento dell'avviamento dell'Azienda essendo suo preciso obbligo contrattuale quello di conservarne e possibilmente migliorarne l'efficienza.**

11.4. All'affittuaria è concesso il diritto - e la stessa non avrà comunque l'obbligo - di esercitare l'attività relativa all'Azienda affittata sotto i segni distintivi in passato utilizzati dal Concedente, nonché secondo modalità sostanzialmente analoghe a quelle da questi in precedenza adottate

11.5. Il Concedente, previo preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore nel caso in cui l'accesso debba avvenire in orari al di fuori del normale svolgimento dell'attività lavorativa, avrà in qualsiasi momento il potere di ispezionare l'Azienda per il controllo delle condizioni d'uso di quanto è stato affittato, anche a mezzo di propri tecnici o legali. In ogni caso, tali attività di controllo non dovranno intralciare svolgimento dell'attività dell'Affittuaria e l'esecuzione di eventuali interventi dovrà essere previamente concordata con l'affittuaria stessa.

Articolo 12 - Assicurazioni

12.1. In relazione alla gestione dell'Azienda affittata, **l'Affittuaria, si impegna a garantire adeguata copertura dei rischi di incendio, furto e responsabilità civile (anche per gli immobili condotti in locazione), nonché per tutti i danni che i beni ricompresi potrebbero subire, anche imputabili a dipendenti o a terzi. In particolare:**

(a) l'affittuaria sarà tenuta a stipulare con primaria compagnia di assicurazione, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del presente Contratto, appositi contratti volti ad assicurare, con massimali adegua-



ti, i beni di cui si compone l'Azienda contro il rischio di **incendio e furto per tutta la durata dell'Affitto, secondo le** previsioni del presente contratto, e per i 60 giorni successivi al suo termine finale;

(b) il Concedente, con esplicita clausola, dovrà poi essere costituito unico ed esclusivo beneficiario delle predette polizze contro i rischi di danneggiamento e perdita, per qualsiasi ragione o causa, dei beni compresi nell'Azienda, fermo restando l'obbligo dell'Affittuaria di pagare alla scadenza i premi relativi alla polizza assicurativa;

(c) copia fotostatica della polizza e delle quietanze relative al versamento delle rate dei premi dovranno essere trasmesse al Concedente entro 15 (quindici) giorni dalla stipula della polizza ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di versamento delle rate dei relativi premi.

Articolo 13 - Subingresso nei titoli e nelle autorizzazioni

13.1. In conseguenza del presente Contratto, l'Affittuaria subentra al Concedente nell'esercizio delle attività di cui alla lettera (a) del precedente punto 2.2., e, dunque, ha diritto all'intestazione, in qualità di gestore pro tempore, di tutti i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento di tali attività, intendendosi comprese nell'Azienda affittata tutte le autorizzazioni trasferibili alla stessa inerenti.

13.2. Il Concedente si obbliga a compiere ogni atto necessario affinché tutte le autorizzazioni, necessarie per l'utilizzo dell'Azienda e per l'esercizio dell'attività, vengano trasferite all'Affittuaria nel più breve tempo possibile.

13.3. L'Affittuaria, consapevole dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ottenimento del subingresso nei titoli necessari per lo svolgimento delle attività richiamate al precedente punto 13.1., dichiara che ricorrono nei suoi confronti i citati requisiti e di non trovarsi in situazioni tali che potrebbero essere, secondo le vigenti normative, di ostacolo all'accoglimento della comunicazione di subingresso, garantendo, peraltro, il Concedente, che per quanto a sua conoscenza, non sono stati emessi dalle competenti autorità provvedimenti ostativi all'esercizio dell'attività, né sono in corso procedure di tal genere.

13.4. Analogo obbligo a quello del Concedente di cui al precedente punto viene assunto dall'Affittuaria avendo riguardo al momento in cui il presente Contratto dovesse avere termine qualsiasi ragione o causa.

13.5. In ragione di quanto precede, le Parti convengono espressamente che questo atto si intenda risolto di diritto - sicché tale ipotesi va ad aggiungersi a quelle di cui al successivo articolo 16 - nel caso in cui non sia possibile procedere alla formalizzazione del procedimento di subingresso dell'Affittuaria al Concedente nell'esercizio delle attività di cui alla lettera (a) del precedente punto 2.2..

Articolo 14 - Divieto di subaffitto e cessione del Contratto



14.1. È vietato all'Affittuaria subaffittare e dare in comodato l'Azienda, nonché cedere a terzi il contratto, senza preventivo consenso espresso per iscritto dal Concedente.

Articolo 15 - Altre pattuizioni

15.1. Il concedente si impegna, per tutto il tempo in cui il presente contratto rimarrà in vigore fra le Parti, a intraprendere tutte le azioni indispensabili, nei limiti in cui ne sia titolare, al fine di assicurare all'Affittuaria il possesso continuativo e indisturbato dell'Azienda, ovvero, ove necessario, a collaborare con l'Affittuaria qualora tali azioni competano a quest'ultima.

15.2. L'affittuaria si impegna a mantenere in regola tutte le autorizzazioni, le licenze, i permessi, i nulla osta relativi all'attività esercitata mediante l'Azienda.

15.3. L'affittuaria è responsabile della custodia dell'Azienda e pertanto risponderà come custode, sia dei danni arrecati a terzi che dovessero verificarsi per qualsiasi ragione a causa relativa dell'Azienda, sia dei danni cagionati all'Azienda stessa.

15.4. Per l'intera durata del contratto, le imposte e tasse relative all'uso dell'Azienda faranno carico all'Affittuaria.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

16.1. Il presente contratto sarà risolto di diritto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste in altri articoli del presente Contratto, in caso di:

(a) mancato pagamento, da parte dell'Affittuaria anche di una sola rata del canone di affitto, equiparandosi al mancato pagamento il ritardo protrattosi, relativamente a ciascuna rata, per oltre quindici giorni rispetto alla scadenza pattuita;

(b) anticipato scioglimento e messa in liquidazione dell'Affittuaria;

(c) stipulazione da parte dell'Affittuaria di un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 Codice civile;

(d) presentazione da parte dell'Affittuaria di una domanda, anche ai sensi dell'art. 44 CCII, di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Titolo IV del CCII;

(e) presentazione da parte dell'Affittuaria di una domanda ex art. 40 CCII finalizzata ad ottenere l'apertura nei suoi confronti di una procedura di liquidazione giudiziale;

(a) sottoposizione dell'Affittuaria, in ogni caso e a prescindere dal soggetto che ne ha assunto l'iniziativa, a una procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale prevista dal CCII.

16.2. In ogni caso di risoluzione di diritto prevista nel presente Contratto, essa avrà effetto dal giorno della ricezione, da parte dell'Affittuaria, della comunicazione a mezzo PEC, con cui il Concedente dichiarerà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

16.3. La risoluzione del contratto non esonera l'Affittuaria



dall'obbligo di corrispondere gli interessi di mora, in conformità al disposto dell'Articolo 7, ovvero di risarcire il maggior danno eventualmente subito dal Concedente.

Articolo 17 - Cessazione del contratto

17.1. Al termine dell'affitto, da qualsiasi causa dipendente, l'Azienda dovrà essere restituita al Concedente libera da qualsiasi debito, vincolo onere ed escluso qualsivoglia riconoscimento a titolo di avviamento.

17.2. I crediti e i debiti per rapporti sorti nel corso dell'affitto, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione dello stesso, sono rispettivamente a vantaggio e a carico dell'Affittuaria.

17.3. Al termine del contratto, le Parti provvederanno a redigere l'inventario.

Articolo 18 - Privacy

18.1. Con la firma del presente contratto, ciascuna Parte rilascia il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati, dichiarando altresì di essere stata adeguatamente informata dall'altra Parte in ordine alla finalità del trattamento e ai diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 19 - Disposizioni comuni e conclusive

19.1. Nessuna modifica o integrazione del presente Contratto potrà essere ritenuta valida ed efficace ove la stessa non sia stata concordata per iscritto dalle Parti e sottoscritta per ciascuna di esse da soggetto muniti dei necessari poteri.

19.2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, purché sia stata inviata da una Parte del presente Contratto all'altra all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese nel momento in cui la comunicazione è eseguita.

19.3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni comuni del presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

19.4. Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.

Articolo 20 - Spese

20.1. Tutte le spese relative alla stipula del presente Contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico dell'Affittuaria.

20.2. Il contratto d'affitto di azienda è soggetto ad Imposta di Registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 5 e 40 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nonché 3 della Tariffa, Parte Prima allegata al detto D.P.R. in quanto trattasi di affitto dell'unica azienda da parte di imprenditore individuale che in conseguenza dell'affitto medesimo perde la soggettività passi-



va IVA e, come tale, non soggetto ad imposta sul valore aggiunto giusto il disposto del D.P.R. 28 ottobre 1972 n. 633.

20.3. Le Parti si danno atto che non vi sono compensi dovuti per ciascuna di essa a mediatori o intermediari di sorta.

Articolo 21 - Foro competente

21.1. Per ogni controversia derivante dal presente contratto, ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e cessazione, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Livorno.

Articolo 22 - Domicilio fiscale

22.1. Ai sensi del disposto dell'art. 58, quarto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 le parti dichiarano che la residenza o la sede legale indicate in atto corrispondono al loro domicilio fiscale

Articolo 23 - Accordo negoziato

23.1. La presente scrittura privata è stata integralmente negoziata: viene pertanto espressamente esclusa sin d'ora l'eventuale vessatorietà delle clausole ivi contenute, con riferimento a quanto previsto all'art 1341, comma secondo codice civile.

Articolo 24 - Dispensa

24.1. Le parti danno atto di aver dispensato il Notaio autentificante dall'esecuzione di accertamenti tecnico - economici ed amministrativi, avendo concluso l'accordo in forza dell'intervento dei propri consulenti di parte.

Articolo 25 - Rinvio

25.1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti rinviando alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi applicabili in materia.

Repertorio n. 25.809

Raccolta n. 8.374

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno tredici del mese di maggio
(13 maggio 2025)

In Livorno, nel mio studio, Via Giovanni Marradi n.30.

Certifico io sottoscritto dottor **Gianluca Giovannini**, Notaio in Livorno, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di detta città, che, senza l'assistenza dei testimoni, per non averne le parti, idonee ed interrogate, richiesto la presenza, i signori:

- nato a

residente in Rosignano Marittimo,

, titolare della omonima impresa individuale corrente in Livorno, Via del Littorale, numero civico 103, sotto l'insegna "Pizzeria", come tale iscritta al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, al numero

REA, codice fiscale e numero di iscrizione al detto Registro, Sezione Speciale Piccoli Imprenditori,

, partita IVA e



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- nata a _____
1988, domiciliata per la carica presso la sede della società
che rappresenta, in Livorno,
19, codice fiscale _____, all'atto non in pro-
prio ma quale Amministratrice Unica e legale rappresentante
della società:

- " **S.R.L.**", società di nazionalità italiana in quanto co-
stituita in Italia con atto ai miei rogiti del giorno 11 di-
cembre 2024, repertorio n. 25.579, registrato a Livorno il
giorno 15 seguente al numero 10.564 serie 1T, con sede legale
in Livorno, _____ capitale
sociale Euro 10.000,00, interamente versato, iscritta al Regi-
stro delle Imprese della Maremma e del Tirreno al numero REA
LI - _____, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizio-
ne al detto Registro _____,
all'atto legittimata in forza dei poteri che le derivano dal
vigente Statuto sociale,

della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono
certo, hanno apposto la loro firma in calce all'atto che pre-
cede, di cui ho dato loro lettura, nonché a margine dei fogli
intermedi e degli Allegati, essendo le ore undici e dieci mi-
nuti primi.

F.to: Dott. Gianluca Giovannini - Notaio.

**Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno in
data 13 maggio 2025 al numero 4.348 serie 1T.**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
Commercio della Maremma e del Tirreno, Autorizzazione Agenzia
delle Entrate - Direzione Regionale Toscana, n. 33242 del 12
luglio 2016.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, che si
rilascia per la parte, con l'apposizione della firma digitale
di me Notaio.

La presente copia in formato PDF consta di diciannove pagine
oltre agli allegati "A", "B", "C" e "D".

Livorno, 14 maggio 2025

F.to digitalmente: Dottor Gianluca Giovannini - Notaio

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

PIZZERIA
"A" - Elenco delle attrezzature

DESCRIZIONE	Q.TA'
climatizzatore Haier	1
climatizzatore Olimpia	2
Ipad pro	1
Ipad	1
stampante fiscale Epson	1
lavastoviglie bar	1
bancone refrigerato bar	1
tavoli neri	34
sedie in metallo ed ecopelle	28
sedie in plastica nera	43
congelatore	1
stendipizza	1
lavastoviglie lavapiatti	1
banchi acciaio	4
impastatrice	2
impastatrice doppia velocità	1
vetrina frigo ingredienti	1
banco refrigerato	2
frigorifero 1 anta	1
frigorifero doppia anta	1
forno naboo lainox	1
abbattitore lainox	1
forno Rinaldi a 2 bocche	1
mensola in acciaio	2
pensile porta piatti in acciaio	2
affettatrice	1
tenda da sole	3
pergoltenda Gibus	1
frigorifero Wittmann	1
aspiratore Vortice	1
piatti da pizza	87
piatti dessert	105
bicchieri da servizio	80
posateria	250

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]